

Creditore non notifica il titolo esecutivo: precetto nullo

Per la Cassazione la mancata notificazione del titolo esecutivo comporta un'invalidità formale, che si fa valere con il rimedio esperito dai ricorrenti (ordinanza n. 1096/2021).

Pubblicato il 16/02/2021



Il creditore notificava ai condebitori un precetto per il pagamento di un importo di circa 120 mila euro, sulla base di un atto di cessione di quote ereditarie sottoscritto dalle parti e oggetto di rogito notarile. I debitori reagivano all'intimazione proponendo una opposizione ex [art. 617 c.p.c., comma 1, c.p.c.](#), sostenendo, fra l'altro, che l'atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del [titolo esecutivo](#).

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e argomentava la decisione con l'irrilevanza del vizio lamentato, derivante dalla circostanza che la contestazione della mancata notificazione del titolo non era stata accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione del diritto di difesa. Contro tale pronuncia gli intimati proponevano ricorso per cassazione, censurando in particolare la violazione degli [artt. 479, 480 c.p.c., comma 2, e 617 c.p.c.](#)

La Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, rilevato il carattere manifestamente fondato del ricorso, con l'ordinanza 15 ottobre 2020 - 21 gennaio 2021, n. 1096 (testo in calce) ha inevitabilmente confermato come la mancata notificazione del [titolo esecutivo](#) dia origine ad una invalidità formale, che si fa valere con il rimedio esperito dai ricorrenti. Correlativamente, l'argomento speso dal giudice di prime cure (fondato

su un orientamento giurisprudenziale riguardante le irregolarità processuali in generale) non può trovare applicazione nel caso in esame, essendo la nullità del precetto espressamente prevista dall'[art. 480, comma 2, c.p.c.](#) (*"Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge"*).

La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore, "al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano".

Dunque bisogna pur sottolineare che, se con la mancata notificazione del titolo si dà vita ad una invalidità 'formale' del precetto, l'esigenza ad essa sottesa di regola non manca di avere un peso anche 'sostanziale' e non contraddice, bensì inverte la posizione di assoggettamento del debitore alle pretese creditorie, che non implica la rimozione di alcuni presidi fondamentali. Così non viene meno il diritto del debitore a dedurre l'illegittimità degli atti prodromici all'esecuzione e/o dell'azione esecutiva.

La pronuncia del tribunale capitolino è pertanto cassata, con dichiarazione di nullità del precetto e con condanna del creditore opposto al pagamento delle spese di lite, sia del giudizio di merito che di quello di legittimità.

Di quando in quando spuntano in giurisprudenza pronunce che paiono mettere in discussione certezze ormai consolidate, addirittura 'sfidando' disposizioni di legge caratterizzate da una obiettiva chiarezza (e dunque, verosimilmente, insuscettibili di interpretazioni inedite o comunque difformi da quelle ritenute pacifiche). L'occasione è buona per ribadire che la notificazione del precetto deve sempre essere preceduta dalla notificazione del [titolo esecutivo](#), a meno che la legge non disponga altrimenti ([art. 479, comma 1, c.p.c.](#)).

Il caso più diffuso è quello del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, già evidentemente notificato alla controparte (che poi non si sia opposta al medesimo o che, pur opponendosi, si sia vista respingere l'opposizione): ebbene, "ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula" (art. 654, comma 2, c.p.c.).

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 1096/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI-3 CIVILE

Ordinanza 15 ottobre 2020 - 21 gennaio 2021, n. 1096

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23163-2018 R.G. proposto da:

G.D. e G.B., rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Ordine, domiciliati ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrenti -

contro

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell'avvocato Marino Bisconti, che la rappresenta e difende;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2586/2018 del Tribunale di Roma, depositata il 05/02/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo

G.M. intimava ai fratelli G.B. e G.D. precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti in data 31 luglio 2015.

I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l'altro, che l'atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, rilevando - ai fini che qui interessano - che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l'irrelevanza del vizio medesimo.

Avverso tale decisione G.B. e G.D. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Successivamente è stata depositata un atto di costituzione di nuovo difensore, munito di procura speciale.

L'intimata ha depositato un "atto di costituzione" contenente la sola indicazione del difensore "ai soli fini di poter eventualmente partecipare all'udienza di discussione e di ricevere le comunicazioni di cancelleria".

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Motivi della decisione

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente deve rilevarsi l'irritualità della costituzione in giudizio di G.M., la quale anziché depositare un controricorso, ha depositato un generico atto di nomina del difensore per la sola fase della discussione orale; fase non prevista nel procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. Venendo all'esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 479 c.p.c., dell'art. 480 c.p.c., comma 2, e dell'art. 617 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell'atto di precetto.

Il motivo è manifestamente fondato.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).

Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480 c.p.c., comma 2, Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano.

All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento delle ulteriori censure.

La sentenza impugnata è, dunque, cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità dell'atto di precetto per le ragioni testè esposte. L'opposta-intimata deve essere, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite del processo di primo grado e del giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato da istanza di G.M. a G.B. e G.D. in data 28 giugno 2016.

Condanna G.M. al pagamento delle spese processuali del grado di merito, liquidate in Euro 8.500,00, e del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, nonchè al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021.